SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 164**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 luglio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 luglio 1992, n. 335.

Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla assunzione a tempo determinato, in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di mille unità, nonché di dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in ferma di leva prolungata che saranno collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che saranno collocati in congedo entro il 31 agosto 1992. A tal fine i suddetti militari sono prosciolti anticipatamente dalla ferma contratta o dalla leva.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della difesa propone interpello tra tutti i militari di cui al comma 1; tra coloro che presentano domanda entro dieci giorni dall'interpello sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o da un suo delegato e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.

3. Le graduatorie sono formate tenendo conto della anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'articolo 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

Art. 2.

1. Gli agenti di cui al presente decreto sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo.

2. Il rapporto di servizio è risolto di diritto decorso un anno dalla data di assunzione.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la immediata cessazione dal servizio, anche prima del periodo di un anno, se il reclutato non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 286-*bis* (*Divieto della custodia cautelare*). — *1*. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di persona affetta da infezione da HIV, allorché tale persona si trovi in una delle situazioni di incompatibilità con lo stato di detenzione definite con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. Il giudice può disporre, se vi sono esigenze diagnostiche o terapeutiche, il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale, adottando, se necessario, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga.

2. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice può disporre gli arresti domiciliari.».

Art. 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

«3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione stabiliti con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.».

Art. 5.

1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.

2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1, si provvede con finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 6.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

3. La revoca è concessa su istanza dell'interessato. All'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da un medico addetto all'istituto penitenziario, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimentorilasciata dalla struttura.

4. Il giudice dispone il ripristino della custodia cautelare in carcere quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.

6. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.».

Art. 7.

1. Nell'articolo 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335, dopo le parole: «dal tribunale di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonché dalla pretura circondariale di Bolzano».

Art. 8.

1. Nell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1992, la data di inizio del funzionamento della corte di assise di cui al comma 1.».

2. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono prorogati fino al 30 novembre 1992.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 15.263 milioni per l'anno 1992 e in lire 21.200 milioni per l'anno 1993, si provvede:

a) quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e 12.200 milioni per l'anno 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia»;

b) quanto a lire 13.263 milioni per l'anno 1992 e a lire 9.000 milioni per l'anno 1993, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 1598 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BOMPIANI, *Ministro per gli affari sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0382

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992, n. 336.

Regolamento concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, che, all'art. 12, demanda ad apposito regolamento l'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 5 riguardanti la Scuola centrale tributaria;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 marzo 1992 e del 26 maggio 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Art. 1.
Sede, dipendenza ed organi della Scuola centrale tributaria

1. La Scuola centrale tributaria ha sede in Roma. Essa è posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze.

2. Sono organi della Scuola il rettore, il comitato e il direttore amministrativo.

Art. 2.
Compiti della Scuola centrale tributaria

1. La Scuola centrale tributaria provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'addestramento, nonché all'aggiornamento del personale finanziario mediante l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione di corsi, seminari, conferenze e incontri di studio. La relativa programmazione ha carattere di flessibilità ed è sia annuale che pluriennale.

2. La Scuola provvede, altresì, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, ad organizzare:

a) le procedure selettive ed i corsi di preparazione di cui agli articoli 1, primo comma, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico dell'Amministrazione finanziaria e per i profili professionali non inferiori alla settima qualifica funzionale;

b) i corsi di formazione dirigenziale, per l'accesso ai posti di primo dirigente nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, come indicati nel regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

c) le procedure selettive ed i corsi ad essa demandati da norme di legge o di regolamento.

3. La Scuola organizza e tiene corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonché per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri. A tal fine, tutte le spese dirette o indirette sostenute dalla Scuola per i predetti corsi sono rimborsate dalle amministrazioni ed enti richiedenti mediante il versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata con successiva riassegnazione al capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze concernente le spese di funzionamento della Scuola centrale tributaria.

4. I corsi, i seminari, le conferenze e gli incontri di studio sono istituiti, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze a livello centrale e periferico.

5. La Scuola dispone di un convitto interno per i partecipanti ai corsi e seminari.

Art. 3.
Il rettore

1. Il rettore, scelto tra i professori ordinari dell'Università, è nominato con decreto del Ministro delle finanze, dura in carica due anni e può essere confermato.

2. Il rettore sovraintende alla programmazione dell'attività didattica e di ricerca, alla predisposizione ed allo svolgimento dei programmi didattici, nonché al conferimento degli incarichi di insegnamento, di assistenza e di ricerca, coadiuvato dal comitato di cui all'art. 4.

3. Il rettore, con proprio provvedimento, può costituire gruppi di lavoro e commissioni specializzati per materia e per obiettivo.

4. Il rettore fa parte del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze. Egli può delegare il direttore amministrativo a parteciparvi in sua vece.

5. Al rettore spetta, per la durata dell'incarico, un'indennità, cumulabile con le indennità eventualmente corrisposte ad altro titolo, nella misura massima prevista dall'art. 8 della legge 29 aprile 1957, n. 310.

Art. 4.
Il comitato

1. Il comitato ha funzioni consultive e coadiuva il rettore nella predisposizione e nello svolgimento dei programmi didattici, nonché nel conferimento degli incarichi di insegnamento, di assistenza e di ricerca.

2. Il comitato è composto da:

a) il rettore della Scuola, che lo presiede;

b) il direttore generale della Direzione generale degli affari generali e del personale;

c) il direttore generale del Dipartimento delle entrate;

d) il direttore generale del Dipartimento del territorio;

e) il direttore generale del Dipartimento delle dogane;

f) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

g) quattro docenti stabili della Scuola centrale tributaria, coordinatori dei dipartimenti previsti dall'articolo 7;

h) il direttore amministrativo della Scuola, con funzioni di segretario.

3. In caso di assenza o impedimento del rettore il comitato è presieduto dal più anziano di età dei docenti stabili componenti il comitato.

4. I membri di cui alla lettera *g)* sono nominati, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un altro triennio.

5. Il comitato si riunisce di regola tre volte l'anno e può essere convocato dal rettore ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

6. In caso di parità nelle votazioni, il voto del rettore vale il doppio.

Art. 5.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria, scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica di dirigente superiore, è nominato, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze.

2. Il direttore ha la direzione dei servizi amministrativi della Scuola e delle sedi decentrate e ne è responsabile ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; riferisce periodicamente al rettore circa l'andamento dei servizi.

Art. 6.

Organizzazione dei servizi amministrativi della Scuola e delle sedi decentrate

1. Dipendono dal direttore amministrativo le divisioni e i servizi di seguito indicati, le cui competenze saranno stabilite con decreti del Ministro delle finanze:

a) divisione I: programmazione didattica, gestione dei corsi, valutazione dei risultati;

b) servizio affari amministrativi di supporto ai dipartimenti, ai gruppi di lavoro ed alle commissioni;

c) servizio percorsi formativi e periodi di applicazione per la dirigenza;

d) divisione II: biblioteca, documentazione, centro fotoriproduzione e stampa;

e) divisione III: affari generali, personale e procedure selettive;

f) divisione IV: sedi decentrate;

g) servizio amministrativo-contabile.

2. La Scuola dispone delle seguenti sedi decentrate: Bari, Palermo e Scafati. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno istituite altre sedi decentrate della Scuola, di cui almeno tre nelle regioni del nord, al fine di razionalizzarne la distribuzione territoriale.

3. Presso ogni sede decentrata è istituita una segreteria, cui è preposto un direttore di segreteria, scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale, nominato, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze.

4. Il direttore della segreteria di ciascuna delle sedi decentrate:

a) cura la gestione del personale amministrativo e del personale di assistenza assegnato alla sede;

b) cura gli affari amministrativi e contabili, previa autorizzazione da parte del direttore amministrativo delle relative spese, ed è funzionario delegato;

c) assicura il necessario supporto allo svolgimento delle varie attività didattiche che si svolgono nella sede decentrata;

d) mantiene i rapporti con gli uffici finanziari periferici interessati allo svolgimento di dette attività.

Art. 7.

Dipartimenti

1. Nell'ambito della Scuola sono costituiti i seguenti quattro dipartimenti con funzioni di ausilio del rettore nella ricerca e nella predisposizione di programmi didattici:

a) dipartimento delle discipline organizzative ed informatiche;

b) dipartimento delle discipline pubblicistiche e tributarie;

c) dipartimento delle discipline economiche e finanziarie;

d) dipartimento delle discipline aziendalistiche e contabili.

2. I coordinatori dei singoli dipartimenti sono nominati dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore, tra i docenti stabili della Scuola.

3. Il rettore, con atto interno, effettua l'assegnazione ai vari dipartimenti degli altri docenti stabili, dei docenti incaricati e degli assistenti, compresi quelli che prestano servizio presso le sedi decentrate.

4. Il personale di segreteria dei dipartimenti, dei gruppi di lavoro e delle commissioni dipende dalla direzione amministrativa.

Art. 8.

Docenti incaricati ed istruttori

1. Gli incarichi di insegnamento per le attività didattiche di cui all'art. 2 sono conferiti dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore. Quest'ultimo può, altresì, invitare a tenere conferenze docenti ed esperti, italiani e stranieri.

2. Ai docenti incaricati spetta un compenso orario determinato dividendo per sessanta la metà dello stipendio annuo iniziale lordo spettante al dipendente dell'Amministrazione dello Stato inquadrato nella nona qualifica funzionale.

3. Ai conferenzieri è attribuito per ciascuna conferenza un compenso forfettario pari a tre volte il compenso di un'ora di lezione previsto per i docenti incaricati.

4. Agli istruttori spetta, per le esercitazioni, un compenso orario pari al 50 per cento di quello previsto per i docenti dal comma 2.

5. Ai componenti dei gruppi di lavoro e delle commissioni di cui all'art. 3, comma 3, spetta un compenso giornaliero pari ad un quarto del compenso orario previsto dal comma 2.

Art. 9.

Docenti stabili

1. L'insegnamento può essere affidato anche a docenti stabili, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. I docenti stabili svolgono l'incarico per un triennio, salvo conferma. Il loro numero non può essere inferiore a quattro, né superiore a dieci.

2. La chiamata a far parte del corpo stabile dei docenti è diretta ed è effettuata, previo consenso degli interessati, su proposta del rettore, dal Ministro delle finanze.

3. I professori universitari di ruolo ordinari ed associati, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato e i dipendenti civili dello Stato chiamati a far parte del corpo stabile dei docenti sono collocati nella posizione di fuori ruolo, o in posizione corrispondente prevista dai rispettivi ordinamenti, per tutto il periodo dell'incarico, il quale è computato come anzianità di servizio a tutti gli effetti, comprese le progressioni di carriera ed economiche.

4. I docenti stabili della Scuola sono tenuti, a tempo pieno, a provvedere alla preparazione delle dispense, a curare l'approntamento di altro materiale didattico ed a prestare assistenza individualizzata, qualora richiesta, ai partecipanti ai corsi ed ai seminari, nonché a partecipare alle attività dipartimentali di programmazione didattica e di ricerca ed a quelle dei gruppi di lavoro. Per il regime a tempo pieno dei professori universitari si applica l'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

5. Ai docenti stabili della Scuola compete il trattamento economico relativo alla loro qualifica; essi conservano il diritto a percepire le indennità erogate dalle Amministrazioni di appartenenza.

Capo II

CORSI PER IL RECLUTAMENTO

Art. 10.

Concorsi di ammissione e determinazione dei posti da mettere a concorso

1. Ai corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento degli impiegati tecnici ed amministrativi, ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali settima ed ottava del ruolo del Ministero delle finanze, si è ammessi mediante pubblici concorsi per esami, distinti per qualifica funzionale e profili professionali.

2. La determinazione dei posti da mettere a concorso per detti corsi di preparazione avviene con decreto del Ministro delle finanze, su proposta della Direzione generale degli affari generali e del personale.

3. Ai corsi può essere ammesso un numero di allievi pari a quello dei posti messi a concorso, maggiorato di una percentuale non superiore al venti per cento.

Art. 11.

Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi

1. I bandi relativi ai concorsi di cui all'art. 10 sono emessi, su proposta del rettore, dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nei bandi sono stabiliti:

a) il numero dei posti messi a concorso nella qualifica cui si riferisce il concorso stesso;

b) il numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nella graduatoria di idoneità, che possono essere ammessi al corso;

c) i requisiti giuridici e di studio per l'ammissibilità al concorso;

d) i criteri per lo svolgimento della prova di preselezione e delle due prove scritte, nonché per lo svolgimento del colloquio, che dovranno essere conformi a quelli stabiliti nell'art. 12;

e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della pubblicità del bando.

Art. 12.

Procedure selettive

1. Gli esami di cui agli articoli 10 e 11 sono effettuati a cura della Scuola centrale tributaria, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale, e consistono:

a) in una prova di preselezione, della durata minima di un'ora e massima di due ore, nel corso della quale i candidati dovranno rispondere ad una serie di quesiti, con risposta a scelta multipla su supporto cartaceo o elettronico;

b) in una prima prova scritta, della durata minima di due ore e massima di tre ore, nella quale verranno proposti ai candidati non meno di tre e non più di cinque quesiti, a ciascuno dei quali dovranno rispondere in modo sintetico, nei limiti degli spazi predisposti sugli appositi supporti cartacei;

c) in una seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di quattro, nella quale i candidati dovranno dare risposta, senza limiti di spazio, ad un tema sorteggiato tra quelli proposti dalla commissione esaminatrice, con un minimo di tre temi ed un massimo di nove;

d) in un colloquio orale della durata minima di quarantacinque minuti, finalizzato anche a saggiare il grado di conoscenza di almeno una lingua straniera, indicata dal candidato nella domanda di ammissione.

2. Possono essere ammessi alle prove scritte soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione; dei candidati risultati idonei alla preselezione è compilata una graduatoria in base alla quale è ammesso alle prove scritte un numero di essi pari al triplo dei posti messi a concorso. In caso di parità si applicano le norme vigenti in materia di preferenza nei concorsi pubblici.

3. Non potranno essere ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media inferiore a ventuno punti su trenta nelle due prove scritte ed una votazione inferiore a diciotto punti su trenta nell'una o nell'altra di dette prove.

4. Può farsi a meno della prova di preselezione qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a 200.

Art. 13.

Graduatorie

1. Le graduatorie di ammissione ai corsi sono compilate dalle commissioni esaminatrici e approvate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 14.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici delle prove per l'ammissione al corso sono nominate dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore. Esse comprendono almeno due docenti della Scuola.

Art. 15.

Svolgimento dei corsi

1. I corsi sono tenuti presso la Scuola o presso le sedi decentrate. La durata dei corsi è stabilita in quattro mesi. Le materie di insegnamento, i criteri di svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni e quelli di verifica dell'apprendimento sono stabiliti dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano, ove compatibili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e 20 giugno 1977, n. 701, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 1985.

Capo III

CORSI-CONCORSI DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE

Art. 17.

Corso di formazione dirigenziale

1. Le discipline di insegnamento e i relativi programmi del corso di formazione dirigenziale, per l'accesso ai posti di primo dirigente nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione.

2. Il corso ha la durata di quattro mesi ed è completato da un periodo di applicazione di un mese presso imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale.

3. Il corso si svolge presso la sede centrale della Scuola centrale tributaria.

4. La Scuola organizza il periodo di applicazione e ne segue lo svolgimento. Per ciascun partecipante il rettore provvede a nominare tra i docenti della Scuola un «tutor» che lo segua durante detto periodo di applicazione. Il numero massimo di partecipanti al corso che possono essere seguiti da un «tutor» è stabilito dal rettore.

Art. 18.

Esami e commissioni giudicatrici

1. Al termine del periodo di applicazione i candidati redigono la relazione scritta di cui al settimo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

2. La relazione formerà oggetto di dibattito e di valutazione, ai sensi dell'ottavo comma dello stesso art. 3 della predetta legge n. 301 del 1984, ad opera di una commissione giudicatrice nominata dal Ministro delle finanze, presieduta da un dirigente generale del Ministero delle finanze e costituita da due docenti della Scuola, proposti dal rettore.

3. I candidati che avranno ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi saranno ammessi a sostenere l'esame finale del corso di formazione, che si svolgerà con le modalità indicate in un apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore e sentito il

consiglio di amministrazione. La commissione giudicatrice, nominata dal Ministro delle finanze, è presieduta da un dirigente generale del Ministero delle finanze e costituita da due professori universitari di ruolo di materie affini a quelle costituenti oggetto di insegnamento del corso, da un docente stabile della Scuola, proposti dal rettore, e da un dirigente superiore del Ministero delle finanze. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Scuola centrale tributaria con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

4. Il completamento dei lavori della commissione di cui al comma 3 dovrà avvenire entro due mesi dalla costituzione.

Capo IV

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO

Art. 19.

Specializzazione, addestramento ed aggiornamento

1. La Scuola provvede alla specializzazione ed all'addestramento, nonché all'aggiornamento, del personale finanziario mediante l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, seminari, conferenze e incontri di studio, fermo restando il disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, punto 5, della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

2. I corsi sono strutturati su base modulare con progressione sistematica di interventi didattici nell'ambito di un medesimo corso. Di regola, fatta eccezione per i corsi di lingue straniere, la durata di ciascun modulo non può essere superiore ad una settimana.

3. Le iniziative formative debbono essere, di regola, inserite in un percorso di sviluppo professionale dei singoli dipendenti, concordato dalla Scuola con il dipartimento o con la direzione generale degli affari generali e del personale da cui dipende l'interessato.

Art. 20.

Esami e commissioni esaminatrici

1. Al termine dei corsi previsti nell'art. 19 i partecipanti ai corsi stessi dovranno sostenere una prova d'esame orale. Le votazioni sono espresse in trenta trentesimi; la votazione minima è di diciotto trentesimi.

2. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore.

Capo V

PERSONALE DELLA SCUOLA CENTRALE TRIBUTARIA

Art. 21.

Personale della Scuola centrale tributaria

1. Le piante organiche della Scuola centrale tributaria sono determinate, nei limiti delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rettore, sulla base dei carichi di lavoro individuati anche in relazione alle esigenze didattiche e di politica tributaria, nonché ai servizi di cui all'art. 6 e all'attività dipartimentale di cui all'art. 7.

2. Alla formazione dell'organico delle qualifiche funzionali si provvede con decreto del Ministro delle finanze mediante assegnazione alla Scuola centrale tributaria degli impiegati civili del Ministero delle finanze, vincitori di pubblici concorsi o delle procedure selettive di cui all'art. 2.

Art. 22.

Disposizioni transitorie per la copertura dei posti del personale dirigente

1. Ai fini di assicurare l'immediata funzionalità della nuova struttura organizzativa della Scuola, la titolarità delle divisioni di cui all'art. 6 viene affidata con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore e sentito il consiglio di amministrazione, in reggenza a quei dipendenti appartenenti al ruolo ad esaurimento o alla nona qualifica funzionale che svolgano presso la Scuola stessa, da almeno un biennio, compiti e servizi corrispondenti alle competenze delle previste divisioni. La reggenza viene affidata secondo le procedure previste dall'art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

2. I posti nella qualifica di primo dirigente sono assegnati secondo le modalità previste nel regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze.

Art. 23.

Disposizioni transitorie per la partecipazione ai corsi di formazione

1. Gli impiegati delle qualifiche funzionali settima ed ottava, provenienti dai concorsi ordinari di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, o dal reclutamento effettuato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non abbiano partecipato ai corsi di formazione previsti dalle previgenti disposizioni, dovranno partecipare a detti corsi della durata complessiva, rispettivamente, di quattro o due mesi.

2. La durata dei corsi, utile anche ai fini del computo del periodo di prova, è diretta, oltre che ad impartire le nozioni indispensabili per facilitare l'inserimento dei partecipanti nell'Amministrazione finanziaria sotto il profilo organizzativo e professionale, anche a verificare le loro attitudini all'esercizio delle funzioni.

3. Il comportamento tenuto dai partecipanti durante il corso costituisce elemento di valutazione ai fini del superamento del periodo di prova.

4. I corsi, eventualmente svolti al termine del periodo di prova, hanno lo scopo di consentire ai partecipanti:

a) di analizzare e valutare, con l'aiuto dei docenti, i risultati dell'esperienza operativa compiuta;

b) di verificare, alla luce delle diverse realtà operative, e sempre con l'aiuto dei docenti della Scuola, la validità degli insegnamenti ricevuti;

c) di tracciare, per ciascuno dei partecipanti, un percorso formativo adatto alle loro necessità, da attuare con la necessaria gradualità e flessibilità nel corso degli anni successivi.

5. I corsi di formazione possono essere svolti presso la sede centrale della Scuola, oppure presso le sue sedi decentrate.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24.
Spese di gestione

1. Le spese per i compensi e le indennità spettanti al rettore, ai docenti, agli istruttori, ai conferenzieri, ai componenti dei gruppi di lavoro e delle commissioni esaminatrici fanno carico, nei limiti dell'ordinario stanziamento di bilancio, al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze relativo al funzionamento della Scuola centrale tributaria.

2. Sul capitolo di spesa citato nel comma 1 fanno carico altresì le seguenti spese: manutenzione dei locali sia della sede centrale che di quelle periferiche; arredamento dei locali; acquisto di materiale didattico; acquisto di libri di testo; stampa delle dispense; acquisto di materiale per il funzionamento della direzione didattica ed amministrativa della Scuola; concessione di borse di studio previste dall'art. 10 agli allievi che non siano già dipendenti civili dello Stato; acquisto di beni e servizi occorrenti per l'espletamento di corsi, seminari, conferenze ed incontri di studio.

Art. 25.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1992

SCÀLFARO

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1992
Atto di Governo, registro n. 86, foglio n. 18

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, primo comma, del D.P.R. n. 472/1972 (Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione) è il seguente:

«Art. 1 *(Finalità della Scuola superiore della pubblica amministrazione).* — La Scuola superiore della pubblica amministrazione ha i seguenti compiti, oltre quelli previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

1) organizza e tiene i corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento degli impiegati delle carriere direttive amministrative, di cui al successivo art. 2;

2) organizza e tiene i corsi di formazione dirigenziale previsti per la nomina a primo dirigente dal decreto del Presidente della Repubblica concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato ed emanato in attuazione della delega contenuta negli articoli 16 e 16-*bis* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

3) sovraintende agli istituti e scuole per il personale istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 150 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957, citato nell'articolo sopratrascritto:

«Art. 150 *(Istituzione e finalità).* — È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Scuola superiore della pubblica amministrazione con il compito di attuare corsi di preparazione, di formazione per gli impiegati in prova, di aggiornamento per gli impiegati con qualifiche inferiori a direttore di sezione ed equiparati, di perfezionamento per i direttori di sezione ed equiparati, di integrazione per il passaggio, nei casi previsti dalla legge, dalla carriera di concetto a quella direttiva degli impiegati non provvisti del diploma di laurea, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica per i servizi propri di ciascuna carriera ed amministrazione.

La Scuola superiore promuove e compie studi per il miglioramento tecnico-amministrativo delle amministrazioni dello Stato, organizza presso ciascuna di esse corsi dalle stesse richiesti, sovrintende agli istituti, scuole e corsi eventualmente organizzati presso le singole amministrazioni e ne coordina le attività.

Per il raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti commi, la Scuola superiore può anche avvalersi delle università, dei Ministeri, degli enti pubblici, degli istituti ed enti culturali».

— Il testo dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 472/1972 è il seguente:

«Art. 2 *(Corsi di preparazione per il reclutamento)*. — Ai corsi con borsa di studio, previsti dal precedente art. 1, n. 1), si è ammessi mediante pubblico concorso per titoli ed esame-colloquio.

I concorsi di cui al precedente comma sono banditi per un numero di posti non superiore alla metà di quelli che si prevede si renderanno disponibili, nei singoli ruoli organici delle carriere direttive amministrative, alla data di conclusione del corso.

Al corso medesimo può essere ammesso un numero di allievi pari a quello dei posti messi a concorso maggiorato del venti per cento.

Ai concorsi di cui ai precedenti commi possono partecipare:

a) i cittadini in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) i cittadini iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea corrispondenti al titolo di studio normalmente richiesto, in regola con gli esami, di età non superiore agli anni ventiquattro e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge. Non sono ammesse elevazioni del limite di età.

L'ammissione al concorso è subordinata alla condizione che nel piano di studi, seguito o da seguire per il conseguimento della laurea, siano comprese le materie indicate nel bando di concorso, nonché, per gli studenti, che abbiano superato gli esami specificati nel bando medesimo.

Il corso ha la durata di dodici mesi; durante il suo svolgimento gli allievi possono essere applicati, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, presso organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato.

Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame teorico-pratico sulle singole materie di insegnamento, il cui favorevole esito comporta, nel limite dei posti indicati al precedente secondo comma, e in base all'ordine della graduatoria di merito, la nomina in prova, nella qualifica iniziale delle carriere per le quali hanno concorso, subordinatamente al conseguimento, da parte degli studenti universitari, del prescritto diploma di laurea. Per la nomina in prova si osservano le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze.

L'esame finale può essere tenuto in due diverse sessioni.

Gli allievi utilmente collocati in graduatoria, che al momento della formazione di questa non abbiano conseguito il diploma di laurea, potranno chiedere di essere inseriti nella graduatoria del successivo corso, semprechè abbiano conseguito il predetto titolo di studio.

Gli allievi che non abbiano conseguita l'idoneità nelle prove di esame finali non possono essere ammessi ad un successivo corso; gli idonei vi possono essere ammessi una sola volta, fermo restando l'obbligo del superamento del relativo concorso di ammissione ed il possesso di tutti gli altri prescritti requisiti.

Le materie degli esami per l'ammissione e quelle per il superamento del corso, le modalità di svolgimento del medesimo, la composizione delle commissioni esaminatrici ed i criteri di formazione delle graduatorie, nonché le altre disposizioni eventualmente necessarie, saranno stabiliti con regolamento di esecuzione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami superati al termine del corso presso la Scuola superiore sono validi, a giudizio dei competenti consigli accademici, ai fini del conseguimento del diploma di laurea.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi, restano ferme le vigenti disposizioni concernenti la nomina alla qualifica iniziale delle carriere direttive amministrative».

Per opportuna conoscenza, si riporta l'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come modificato dall'articolo unico della legge 29 ottobre 1984, n. 732, e da ultimo dall'art. 1 della legge 27 gennaio 1989, n. 25, richiamato nell'articolo sopratrascritto:

«Art. 2 *(Requisiti generali)*. — Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) *età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età:*

3) [abrogato l'articolo unico della legge n. 732/1984: riguardava il requisito della buona condotta, *n.d.r.*];

4) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.

Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera è stabilito dagli articoli seguenti.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione».

Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 1077/1970, richiamato anch'esso nell'art. 2 del D.P.R. n. 472/1972, soprariportato:

«Art. 5 *(Concorsi unici)*. — Può essere indetto un unico concorso di ammissione alle qualifiche iniziali di carriere corrispondenti, anche se i relativi ruoli organici appartengono ad amministrazioni diverse. Nel caso di ruoli organici appartenenti a Ministeri diversi, le attribuzioni in materia di concorsi, sino all'approvazione delle graduatorie degli idonei e dei vincitori compresa, spettanti ai competenti organi dei Ministeri interessati sono devolute a quelli corrispondenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il relativo concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati.

Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferenza i ruoli organici in cui, se vincitori, intendono essere nominati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.

Le assegnazioni ai singoli ruoli sono effettuate col decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa.

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori».

Nota all'art. 3:

— La legge n. 310/1957 istituisce la Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni». Si trascrive il testo del relativo art. 8:

«Art. 8. — Al direttore della Scuola, qualora sia scelto fra persone estranee all'Amministrazione finanziaria, spetta per la durata dell'incarico, una indennità mensile cumulabile con le indennità corrisposte ad altro titolo, nel limite massimo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni.

Per ogni corso di 60 ore di insegnamento la retribuzione globale sarà pari alla metà dello stipendio annuo iniziale previsto per i dipendenti statali della carriera direttiva con qualifica di consigliere di 1ª classe, esclusa l'aggiunta di famiglia e le eventuali indennità inerenti alla qualifica suindicata.

Per i docenti che appartengono all'Amministrazione finanziaria la retribuzione anzidetta sarà ridotta alla metà in caso di lezioni e ad un quarto in caso di esercitazione.

Qualora l'incarico di insegnamento o di esercitazione comporti un numero di ore superiore od inferiore a 60 la retribuzione sarà proporzionalmente aumentata o ridotta.

Il trattamento di cui ai precedenti commi è comprensivo della retribuzione per le interrogazioni, per gli esami e del diritto di pubblicazione da parte della Scuola del testo dei corsi tenuti.

L'indennità di missione eventualmente spettante al direttore della Scuola e ai docenti deve essere attribuita, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, soltanto per i giorni strettamente necessari al funzionamento della Scuola».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) è il seguente:

«Art. 19 *(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali)*. — Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti, il competente dirigente generale.

Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche superiori, e al consiglio di amministrazione, negli altri casi.

In casi particolari, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento dei dirigenti generali a disposizione dell'amministrazione di appartenenza.

Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali possono rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il dieci per cento dei corrispondenti posti di ruolo organico.

In caso di rilevante gravità o di reiterata responsabilità, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei dirigenti generali o qualifiche superiori, anche se non siano mai stati collocati a disposizione.

Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma secondo, e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, nonché il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.

Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, può deliberare il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3 della legge n. 705/1985 e dagli articoli 3 e 4 della legge n. 118/1989, è il seguente:

«Art. 11 *(Tempo pieno e tempo definito)*. — L'impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito.

Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo art. 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito.

Il regime d'impegno a tempo definito:

a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

Il regime a tempo pieno:

a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, *nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;*

b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale;

c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.

I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.

Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tale fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina».

Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 382/1980, richiamato nell'art. 11:

«Art. 19 *(Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo)*. — I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.

Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'art. 18 e salvo che non sia diversamente disposto.

La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore.

Le competenti autorità accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito».

Note all'art. 16:

— Il D.P.R. n. 472/1972 reca: (Riordinamento o potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

— Il D.P.R. n. 701/1977 reca: «Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione».

— Il D.P.C.M. 9 gennaio 1985 reca: «Nuovo regolamento concernente le modalità di ammissione ai corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati alle qualifiche funzionali settima ed ottava delle amministrazioni dello Stato, nonché le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi medesimi».

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) è il seguente:

«Art. 3 *(Corso-concorso)*. — Sono ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale a domanda gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

L'ammissione al corso di formazione avviene, per i posti disponibili in ciascuna amministrazione, mediante valutazione dei titoli anche di servizio secondo l'ordine di graduatoria.

La valutazione dei titoli di servizio, che avviene sulla base degli incarichi e dei servizi speciali, dei lavori originali prodotti nell'interesse del servizio, delle pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto, nonché dei titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale, di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione o conclusivi di concorsi interni, è effettuata da una commissione nominata con decreto del Ministro competente e composta da un dirigente generale dello Stato appartenente all'amministrazione interessata, che la presiede, e da due dirigenti superiori dello Stato.

Il corso di formazione, cui attende la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sarà ad indirizzo spiccatamente professionale e verterà essenzialmente sulle tecniche direttive ad assicurare la più razionale organizzazione dell'amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficienza e l'efficacia, della sua azione, in un quadro di approfondimento della cultura giuridico-amministrativa, socio-economica e tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Le discipline di insegnamento e i relativi programmi, comuni e di settore, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il comitato didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Il corso avrà durata di sei mesi.

Esso sarà completato da un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigerà una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Esso consisterà in due prove scritte e in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico.

La commissione giudicatrice è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da due professori universitari di ruolo di materie affini a quelle costituenti oggetto di insegnamento del corso, da un docente stabile della Scuola superiore della pubblica amministrazione designato dal comitato didattico e da un dirigente superiore dello Stato.

Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle singole prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a 24. La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

Si applicano le norme di cui ai commi decimo e undicesimo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La commissione di cui al precedente undicesimo comma completerà i propri lavori entro due mesi dalla costituzione.

Il corso di formazione dirigenziale costituisce sezione funzionale autonoma della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed è diretto da un responsabile nominato espressamente, per ciascun corso, dal Ministro per la funzione pubblica, su proposta del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione».

Per opportuna conoscenza si riporta il testo dei commi decimo ed undicesimo dell'art. 23 del D.P.R. n. 748/1972, richiamati nell'articolo sopratrascritto:

«Art. 23 *(Corso di formazione dirigenziale)*. — Gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Il corso di formazione per dirigenti amministrativi è tenuto congiuntamente per gli impiegati appartenenti a tutte le amministrazioni; l'insegnamento e gli esami sulle discipline comuni sono integrati da quelli speciali, relativi alla legislazione ed ai servizi dell'amministrazione di rispettiva appartenenza, con particolare riferimento alle attribuzioni dei dirigenti di ciascun ruolo; si procede alla formazione di distinte graduatorie di merito. Analogamente si procede per le carriere dei dirigenti tecnici con funzioni omogenee. Per la formazione dei dirigenti tecnici la Scuola superiore della pubblica amministrazione può avvalersi delle università e degli istituti superiori, nonché delle scuole di perfezionamento o specializzazione».

Nota all'art. 19:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 349/1989 (Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina) è il seguente:

«Art. 3 *(Princìpi e criteri direttivi della delega in materia di amministrazione delle dogane e imposte indirette)*. — 1. Le norme da emanare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, sulla nuova organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sarà istituito, nell'ambito del Ministero delle finanze, ed alle dirette dipendenze del Ministro, il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che sostituirà l'attuale direzione generale delle dogane e delle imposte indirette e gli uffici e servizi centrali e periferici da essa dipendenti;

b) al dipartimento di cui alla lettera *a)* sarà riconosciuta un'autonomia organizzativa e funzionale adeguata al dinamismo dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo ed alle esigenze della produzione e dei traffici e del funzionamento delle Comunità europee, prevedendosi in particolare:

1) l'articolazione del dipartimento in uffici centrali e periferici, distinti da quelli degli altri settori del Ministero delle finanze; in particolare saranno previsti: la direzione generale, il consiglio di amministrazione, la commissione di disciplina, non più di quindici direzioni compartimentali, circoscrizioni doganali, uffici tecnici di finanza, laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e dogane, da cui potranno dipendere sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione; i servizi della direzione generale saranno ripartiti in tre direzioni centrali: la direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici; la direzione centrale dei servizi doganali e la direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; i servizi delle direzioni centrali saranno

ripartiti, con criteri di omogeneità, in ispettorati generali amministrativi e tecnici dai quali dipenderanno le divisioni, da sottoporre previamente a revisione delle competenze e a revisione quantitativa: a queste ultime saranno devolute le attribuzioni degli attuali uffici centrali e tecnici, di riscontro e di controllo;

c) alle direzioni compartimentali di cui alla lettera *b)*, numero 1), saranno attribuiti i compiti degli attuali compartimenti doganali ed inoltre quelli di:

1)-4) *(omissis)*;

5) curare, secondo i programmi fissati dalla direzione generale del dipartimento d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, la preparazione professionale del personale, avvalendosi anche della collaborazione della Scuola centrale tributaria, delle università ed eventualmente di istituti pubblici di ricerca, con una spesa annua non superiore a 5 miliardi di lire a decorrere dal 1989. I corsi per la preparazione professionale del personale potranno essere organizzati anche in sede periferica; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere istituite sedi decentrate della scuola tributaria "Ezio Vanoni" istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310».

Per opportuna conoscenza si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4 del D.P.R. n. 266/1987, richiamato nell'articolo di cui sopra: «4. La graduatoria degli aspiranti sarà formata da una commissione paritetica, composta da rappresentanti dell'amministrazione e da un numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione compreso tra cinque e sette in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione, tenuto conto dei seguenti requisiti: *a)* condizioni di famiglia; *b)* eventuali necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli; *c)* servizio già prestato in sedi disagiate; *d)* anzianità di servizio; *e)* anzianità di sede di provenienza; *f)* motivi di salute».

Nota all'art. 22:

— Il testo dell'ultimo comma dell'art. 7 del D.L. n. 688/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 873/1982, è il seguente: «Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze. La direzione degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, affidata a titolo di temporanea reggenza a norma delle richiamate disposizioni, deve intendersi nel senso che comporta anche la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei terzi e la competenza all'esercizio delle funzioni ed alla emanazione degli atti indicati negli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748».

Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 146/1980, richiamato nel comma soprariportato:

«Art. 17. — Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente superiore, può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza e con provvedimento del competente direttore generale, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta la qualifica di primo dirigente e possegga in tale qualifica un'anzianità di almeno tre anni.

Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al precedente comma, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata, a titolo di reggenza temporanea, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta una qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata».

Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 748/1972, richiamati anch'essi nell'ultimo comma dell'art. 7 del D.L. n. 688/1982, di cui sopra:

«Art. 8 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori)*. — Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta, in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi 30 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

l) provvedere, previa diffida, ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)*, sono definitivi.

Art. 9 *(Attribuzioni particolari dei primi dirigenti)*. — Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi 15 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), i),* sono definitivi.

I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera *m)* dell'art. 7».

I limiti di somma previsti dagli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 748/1972, successivamente, sono stati raddoppiati dalla legge n. 233/1978.

Nota all'art. 23:

— Il testo dell'art. 14 del citato D.P.R. n. 472/1972 è il seguente:

«Art. 14 *(Corsi di formazione, integrazione ed aggiornamento).* — Le amministrazioni dello Stato sono tenute a far frequentare agli impiegati delle carriere direttive amministrative e tecniche, che provengono dai concorsi ordinari, entro il primo biennio dall'ingresso in carriera, un corso di formazione, presso la Scuola superiore o presso gli istituti o le scuole previsti dall'art. 1, n. 3), della durata di sei mesi.

La frequenza dei corsi indicati nel precedente comma e l'esito favorevole espresso con giudizio di idoneità nel colloquio sostenuto a conclusione del corso, costituiscono requisito di valutazione nello scrutinio per la promozione, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alla qualifica di direttore di sezione o equiparata.

I corsi di integrazione per la nomina nella carriera direttiva, ai sensi dell'art. 16, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, degli impiegati della carriera di concetto, hanno la durata di sei mesi e si concludono con un esame finale per il giudizio di idoneità; essi sono organizzati dalla Scuola superiore e svolti anche presso le singole amministrazioni.

L'ammissione ai corsi avviene secondo l'ordine di ruolo, previo parere favorevole dei rispettivi consigli di amministrazione, in relazione anche alle esigenze dei servizi ed a quelle organizzative dei corsi.

All'aggiornamento permanente dei funzionari della carriera direttiva la scuola provvede mediante corsi o seminari».

Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli articoli 15 e 16, sesto comma, del D.P.R. n. 1077/1970, richiamato nell'articolo sopratrascritto:

«Art. 15 *(Promozione a direttore di sezione).* — La promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, ridotti a tre anni e sei mesi per il personale direttivo tecnico.

La promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, fermo restando l'ordine della relativa graduatoria.

«Art. 16 *(Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto),* sesto comma. — L'ammissione al concorso per coloro che non siano provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tale fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le funzioni della carriera direttiva e del risultato conseguito nei corsi di integrazione».

— Per il testo dell'art. 1, n. 3), del D.P.R. n. 472/1972 si veda la nota all'art. 2.

92G0298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Campobello di Mazara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Campobello di Mazara (Trapani), eletto nelle consultazioni elettorali del maggio 1990, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti il consesso e la criminalità organizzata rilevati nella relazione inoltrata dal prefetto di Trapani;

Constatato che tali collegamenti determinano pressanti condizionamenti degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione nonché il regolare funzionamento dei pubblici servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata ed il pesante clima di violenza ed intimidazione venutosi a determinare nel territorio comunale, arrecano grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determinano lo svilimento delle istituzioni con la conseguente perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Campobello di Mazara per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1992, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campobello di Mazara (Trapani) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Girolamo Scafidi, magistrato di quiescenza;
dott. Alberto Genovese, vice prefetto;
dott. Giuseppe Colicchia, direttore agg. ragioneria.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Campobello di Mazara (Trapani), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli amministratori e compromettono l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Invero, dal prefetto di Trapani, con relazione in data 20 giugno 1992, è stata evidenziata la sussistenza di collegamenti tra alcuni componenti l'amministrazione comunale di Campobello di Mazara e gli ambienti della criminalità organizzata.

In particolare, il 6 maggio 1992 è stata notificata informazione di garanzia per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso al consigliere comunale ed ex sindaco Vito Passanante, i consiglieri comunali Nino Mangiaracina e Giuseppe Montalto risultano denunciati per reati contro la P.A., Ciro Caravà per interesse privato e associazione per delinquere e Rocco Indelicato per interesse privato e associazione per delinquere di stampo mafioso.

Dalle indagini svolte dalle competenti autorità gli ultimi due consiglieri citati risultano in rapporti di amicizia e di affari con noti pregiudicati ed esponenti mafiosi quali Nunzio Spezia e Antonino Messina, latitante. Segnatamente il consigliere comunale Rocco Indelicato risulta inserito in un'organizzazione dedita al traffico internazionale degli stupefacenti al cui vertice figurava Antonino Mistero ed è socio della ditta «Lima S.p.a.», produttrice di gruppi elettrogeni, di cui sarebbe socio occulto il menzionato Antonino Mistero.

Nei confronti, inoltre, di altri consiglieri comunali pendono numerosi procedimenti penali per vari titoli di reato.

Ai molteplici legami che vincolano alcuni amministratori comunali ad esponenti delle organizzazioni criminali e ai condizionamenti che ne derivano sono da addebitare sia la diffusa illegalità che l'incapacità della struttura amministrativa di funzionare con regolarità e di fornire i servizi pubblici essenziali.

Sono numerose le irregolarità gestionali da cui emerge la complessa rete di cointeressenze che turbano il regolare andamento dell'amministrazione comunale, ad esse si ricollega il grave e vasto fenomeno dell'abusivismo edilizio che, grazie alla complice inerzia degli organi comunali, ha devastato negli anni passati l'intera zona costiera di «Tre Fontane».

Il comune, inoltre, sembra aver privilegiato i rapporti con persone che gravitano nell'orbita della locale malavita, come dimostrano sia l'acquisizione in locazione di un immobile di proprietà di Irma Sansone, moglie di Antonino Messina — attualmente latitante per essersi sottratto ad un mandato di cattura per associazione per delinquere di stampo mafioso — sia l'attribuzione della fornitura del servizio di approvvigionamento idrico all'impresa di Nicolò Giardina — pluripregiudicato per gravi reati anche contro la P.A. — ed ancora l'attribuzione della fornitura di vari servizi alla «Euroservice», di cui è titolare Giovanna Valenti, legata da strettissimi vincoli di parentela al noto e già citato capo mafia Nunzio Spezia.

Da quanto sopra appare chiaro il collegamento diretto e indiretto con la criminalità organizzata, con conseguente condizionamento degli amministratori del comune di Campobello di Mazara, che ha determinato una situazione nella quale il processo di formazione della volontà degli amministratori subisce continue alterazioni, la trasparenza e la funzionalità dell'attività amministrativa sono gravemente compromesse e lo stato della sicurezza pubblica è pericolosamente pregiudicato.

Emerge, pertanto, l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Campobello di Mazara.

Il prefetto di Trapani, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale e nelle more, ritenuti sussistenti i motivi di urgente necessità, con decreto n. 2924/92/GAB. datato 23 giugno 1992, ne ha disposto la sospensione, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Campobello di Mazara (Trapani), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1992.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di S. Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dall'avv. Vincenzo Rago, dal dott. Francesco Mauro e dal dott. Maurizio Arlacchi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica datato 28 gennaio 1992 con il quale in sostituzione del commissario straordinario dell'avv. Vincenzo Rago è stato nominato il dott. Vincenzo Margio;

Considerato che il dott. Francesco Mauro non può proseguire nell'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1992;

Decreta:

Il sig. Domenico Caruso è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) in sostituzione del dott. Francesco Mauro.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

92G3341

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 maggio 1992.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Mare - manifestazione 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 22 ottobre 1991;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del Mare - manifestazione 1992 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Mare - manifestazione 1992, abbinata alla regata finale della «CHS Adriatic Cup 1992» avrà inizio il 18 maggio 1992 e si concluderà il 19 luglio 1992.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, il giorno 19 luglio 1992 alle ore 11 presso il Palazzo della Cultura, piazza Duomo, Trani.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 19 luglio 1992 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi delle 10 imbarcazioni ammesse alla regata finale della «CHS Adriatic Cup 1992».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della regata velica.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle imbarcazioni ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle imbarcazioni sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della regata velica sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Qualora l'esito della regata non dovesse determinare un numero sufficiente di imbarcazioni vincenti, atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle imbarcazioni partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle imbarcazioni eventualmente classificatesi.

Nel caso di arrivo simultaneo di più imbarcazioni per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra le imbarcazioni classificatesi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più imbarcazioni per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle imbarcazioni arrivate *ex aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle imbarcazioni in questione.

Qualora la regata velica cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del Mare - manifestazione 1992, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 14 luglio 1992.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 11 del giorno 19 luglio 1992.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi per le ore 20 di giovedì 16 luglio 1992.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazine autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1992

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1992
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 33

92A3318

DECRETO 9 luglio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Palermo è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo è accertato per i giorni 12 e 13 giugno 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1992

Il Ministro: GORIA

92A3321

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 luglio 1992.

Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, ed accertato che alla data del 30 giugno 1992 risultano essere state effettuate emissioni nette per complessive lire 84.372 miliardi;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74.

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 6 maggio 1992, pubblicato nella (*Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992 e 9 giugno 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, con i quali sono state disposte le emissioni, rispettivamente, della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% 18 maggio 1992/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999 per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 94,95%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 6 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 6 maggio 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 18 novembre ed il 18 maggio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 18 maggio 1992/1999.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, su L. 5,05 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 18 maggio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c),* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti ope-

ratori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di Tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», con la corresponsione dei dietimi di interesse dovuti, al netto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 94,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma, entro le ore 13 del 17 luglio 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 17 luglio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 21 luglio 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sessantatre giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 18 maggio 1992. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 21 luglio 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sessantatre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999; esse avranno inizio il 21 luglio 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1992
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 386

92A3322

DECRETO 9 luglio 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° giugno 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 825627 in data 20 maggio 1992, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, con godimento 1° giugno 1992, al prezzo fisso di L. 96,60%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Visti i propri decreti n. 825712 in data 10 giugno 1992 e n. 825762 in data 22 giugno 1992, con i quali è stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro per l'importo, rispettivamente, di lire 1.500 miliardi e di lire 4.000 miliardi, interamente assegnati;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effeti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° giugno 1992, di cui al decreto ministeriale del 20 maggio 1992 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 1.500 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetari e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 luglio 1992 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'italia il 20 luglio 1992, con corresponsione dei deitimi d'interesse dal 1° giugno 1992 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1992, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 90.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 20 maggio 1992, salvo per il versamento dell'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 20 luglio 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1992
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 385

92A3323

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 29 aprile 1992.

Rettifica al decreto ministeriale 24 aprile 1985 relativo alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico della vallata della Val Fontanabuona».

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1949, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985 e relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico della Vallata della Val Fontanabuona;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali di Genova con nota n. 7032 del 3 settembre 1991 ha rilevato l'esigenza di specificare ulteriormente la perimetrazione individuata nel decreto ministeriale sopracitato, a pag. 90 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985, seconda colonna, dal rigo 38 al rigo 41, ed a pag. 91, seconda colonna dal rigo 39 al rigo 42 indicate con le parole «nord: imbocco di levante della galleria Bargagli Ferriere, raccordo stradale (strada statale n. 225) sulla cui linea ideale si raggiunge l'argine a monte del torrente Lavagna che si percorre ....» ed alla medesima pag. 90, seconda colonna, dal rigo 55 al rigo 56, nonchè alla pag. 91, seconda colonna, dal rigo 56 al rigo 57, alla perimetrazione indicata con le parole «dalla isometrica di quota 125 all'intersezione con la strada statale n. 225»;

Considerata pertanto l'esigenza di apportare le necessarie modifiche al decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 24 aprile 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985 e relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico della Vallata della Val Fontanabuona è così modificato:

a pag. 90 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, dal rigo 38 al rigo 41 e a pag. 91, seconda colonna, dal rigo 39 al rigo 42, le parole «nord: imbocco di levante della galleria Bargagli Ferriere, raccordo stradale (strada statale n. 225) sulla cui linea ideale si raggiunge l'argine a monte del torrente Lavagna che si percorre ...» sono sostituite dalle parole: «nord: a partire dall'imbocco di Levante della galleria Bargagli Ferriere, lato a mare della strada Bargagli-Ferriere, fino all'incrocio con la strada statale n. 225, da detto punto di incrocio, allineamento ideale (in direzione est/nord-est) con il punto di confluenza del torrente Lavagna con il rio senza nome che, scendendo dalla località Vignole Sottopassa, presso la quota 255,50 la strada che collega la statale 225 con la località Scagnelli, argine a monte del torrente Lavagna che si segue ...»; alla pag. 90 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, dal rigo 55 al rigo 56, nonchè alla pag. 91, seconda colonna, dal rigo 56 al rigo 57, le parole «dall'isometrica di quota 125 all'intersezione con la strada statale n. 225...» sono sostituite dalle parole» dall'isometrica di quota 125 fino ad incontrare la strada che, dipartendosi dalla strada statale n. 225, poco prima del km 20, conduce alla località Casa Bricole tratto di detta strada fino all'intersezione con la strada statale n. 225 ...».

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del Comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune stesso.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio, o a scelta dell'interessato, avanti il tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 29 aprile 1992

p. *Il Ministro:* ASTORI

92A3306

DECRETO 26 giugno 1992.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area sita nel comune di Baschi e comprendente le frazioni di Collelungo e Morre.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici nella nota n. 2948 del 26 febbraio 1992 ha formulato una proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939 per un'area sita nel comune di Baschi, comprendente le frazioni di Collelungo e Morre e così perimetrata: a Nord: fosso denominato della Fontana; a Nord-Est: fosso denominato della Chiusena; ad Est: fosso della Bitontola fino alla particella catastale n. 17 del foglio 54 del comune di Baschi (Terni) e limite della stessa particella fino alla strada vicinale Morre; a Sud: tratto di strada vicinale Morre, limite particelle 4, 31, 8, 30, tratto di fosso Vallorio, 13, 72, 71, 132, 187, 9, 22, 179, 164, 2, 138, 137, 211, 121, 219, 21, 19, 140, 116, 167, 168, 165, 114, 112, 110, 111, 15 dei fogli catastali numeri 39 e 37 del comune di Baschi; ad Ovest: strada provinciale Todi-Montecchio fino a intersezione con strada comunale Acqualoreto e tratto della strada comunale Acqualoreto fino a intersezione con il fosso della Fontana;

Considerato che la zona suddetta si configura come un paesaggio collinare ammantanto da ampie superfici boscate intercalate da vallate percorse da torrenti e ruscelli e da verdi prati nei quali l'ulivo, la quercia, il cerro, l'elce e la vite sono testimonianze di una flora mediterranea che caratterizza il territorio con una tipica naturalezza agreste; in questo ambiente ancora incontaminato emerge un'architettura rurale medioevale tipicamente umbra rappresentanta da case coloniche, ville

padronali, borghi medioevali quali quelli di Collelungo e Morre, castelli fortificati e ruderi che dimostrano il connubio armonico fra l'opera dell'uomo e la natura;

Considerato che la Soprintendenza suindicata con fax n. 4379 del 23 marzo 1992 ha segnalato come nella zona in questione fossero iniziati notevoli lavori di sbancamento, finalizzati alla realizzazione di un insediamento industriale e commerciale;

Considerato che a seguito di tale segnalazione è stato emanato ai sensi dell'art. 8 della medesima legge n. 1497/1939, in data 30 marzo 1992 un decreto ministeriale di sospensione dei lavori in atto, trasmesso al prefetto di Terni per la dovuta notifica con ministeriale n. 840/IIG1 del 1° aprile 1992;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 10-11 giugno 1992 in ordine alla proposta formulata dalla soprintendenza predetta;

Decreta:

L'area sita nel comune di Baschi, includente le frazioni di Collelungo e Morre, così come sopra perimetrata è di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune stesso.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 26 giugno 1992

p. *Il Ministro:* ASTORI

92A3307

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 24 giugno 1992.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Gruppo Piaggio veicoli europei S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il testo unico delle leggi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria delibera del 16 luglio 1986 e successive modificazioni ed integrazioni che, ai fini di un più efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, introduce lo strumento della contrattazione programmata demandando al piano annuale di attuazione la disciplina delle forme e delle modalità idonee a garantire tempestività e unitarietà all'intervento;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, n. 181, la quale impartisce direttive volte a disciplinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità delle iniziative, comprese nel piano organico di intervento, alle agevolazioni che possono essere concesse in base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990 con la quale sono state fissate procedure e metodologie per il cumulo delle agevolazioni;

Visto il terzo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 1990;

Vista la proposta di contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Gruppo Piaggio, trasmessa con nota del 10 giugno 1992, n. 4737/92, che contiene tra l'altro:

l'impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione dei singoli progetti che concorrono a definire il piano progettuale;

le procedure ed i tempi di intervento ivi compresi gli incentivi in relazione all'accelerata attuazione ed al coordinamento del piano progettuale;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il Gruppo Piaggio veicoli europei S.p.a., con il quale il gruppo stesso si impegna a realizzare nel Mezzogiorno investimenti per un importo globale pari a 541,4 miliardi di lire, oltre 50,0 miliardi per scorte, così articolato:

	(Miliardi di lire)
A) Investimenti tecnologici industriali	374,6
Scorte	50,0
B) Centro di ricerca	65,0
C) Progetti di ricerca	46,3
D) Progetti di formazione per addetti alle attività industriali	55,5
	591,4

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti agevolazioni:

A) Quanto agli investimenti tecnologici industriali costituiti da quattro iniziative nelle aree di Nusco (Avellino), Grottaminarda (Avellino), Apice-Calvi (Benevento) e Benevento comportanti investimenti complessivi pari a 424,6 miliardi di lire (inclusi 50,0 miliardi di scorte):

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico n. 218/1978 secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera *e)*, della legge n. 64 del 1986, con l'attribuzione ove ricorrano delle maggiorazioni del quinto, di cui all'art. 69, commi 4 e 5, del testo unico n. 218/1978;

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/1978 così come modificato dall'art. 9, commi 3, lettera *e)*, 8 e 9 della legge n. 64/1986.

B) Quanto agli investimenti relativi al centro di ricerca di Benevento comportante investimenti per 65,0 miliardi di lire:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 70 del testo unico n. 218/1978, con l'attribuzione della maggiorazione del quinto, ove ricorra, di cui all'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986;

b) finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo unico n. 218/1978 nella misura determinata ai sensi dell'art. 9, commi 3, lettera *e)*, 8 e 9 della legge n. 64/1986.

C) Quanto alla realizzazione dei progetti di ricerca comportanti spese pari a 46,3 miliardi di lire:

contributo in conto capitale nella misura dell'80%, come previsto dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986;

D) Quanto alla realizzazione dei progetti di formazione e qualificazione di personale collegati agli investimenti tecnologici industriali comportanti spese pari a 55,5 miliardi di lire:

contributo in conto capitale nella misura variabile tra il 70% e 90% dei costi in riferimento a personale già in forza ovvero neoassunto.

3. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni e il conseguente avvio degli impegni di spesa del Gruppo Piaggio veicoli europei S.p.a. previsti in attuazione delle iniziative contenute nella proposta di contratto, dovranno essere assunti, ove ricorrano le condizioni di legge, non oltre il 31 dicembre 1993.

4. L'onere complessivo delle agevolazioni finanziarie, a carico dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, per l'attuazione del contratto, è valutato in 318,8 miliardi di lire.

Il citato onere complessivo sarà considerato nel quadro delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 293 del 20 maggio 1992, di rifinanziamento degli interventi nei territori del Mezzogiorno.

Nel contratto di programma, comunque, dovrà essere inserita un'apposita clausola in forza della quale gli impegni finanziari del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno risultino subordinati all'approvazione del provvedimento di legge di conversione del detto decreto-legge.

5. Eventuali variazioni degli oneri a carico dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno eccedenti il limite del 10% dell'importo globale sopra indicato dovranno essere autorizzate dal CIPI, così come dovrà essere autorizzata dal CIPI ogni altra variazione che comporti modifiche sostanziali del piano progettuale.

6. Il collegamento tecnologico e produttivo delle iniziative incluse nel contratto di programma con le iniziative che saranno definite per il completamento della ristrutturazione degli impianti localizzati nell'area del centro nord dovrà avvenire attraverso la prevista specializzazione delle singole attività produttive comportante, sotto l'aspetto occupazionale, la creazione di nuovi posti di lavoro nell'area meridionale con l'immissione di personale non appartenente alle società del Gruppo e, nello stesso tempo, nell'area del centro nord il mantenimento e la riqualificazione professionale della manodopera occupata coerentemente agli adeguamenti tecnologici che si renderanno via via necessari.

7. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che puo portare in sede di stipula quelle modifiche che si rendessero necessarie, provvede alla stipula e all'attuazione del contratto di programma, secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dalla normativa CEE.

Roma, 24 giugno 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A3309

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 4 luglio 1992, n. 7/92.

Messi notificatori e operatori di polizia municipale.

Ai prefetti della Repubblica

Al Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

e, per conoscenza:

Alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

All'assessore regionale enti locali della regione Sicilia

Al commissario dello Stato della regione Sicilia

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Sono pervenute a questo Ministero da parte delle associazioni rappresentative del personale della polizia municipale numerose richieste di intervento volte a far cessare l'espletamento delle mansioni di messo notificatore agli addetti al servizio di polizia municipale, in considerazione dell'incompatibilità delle medesime con quelle connesse alla figura professionale di vigile urbano.

La questione su esposta non è nuova a questo Ministero poiché è emersa in seguito all'entrata in vigore della legge-quadro 7 marzo 1986, n. 65, che, nel ridefinire il ruolo della polizia municipale, ha attribuito agli addetti al servizio l'esercizio anche delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza per le quali è conferita loro, con decreto prefettizio, la qualità di agente di pubblica sicurezza.

In più occasioni questo dicastero direttamente interessato, si è espresso nel senso che il personale appartenente alla polizia municipale non è tenuto a svolgere le mansioni di messo notificatore atteso che tali mansioni, in base alle declaratorie di cui all'allegato *A)* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si riferiscono ai dipendenti comunali appartenenti alla quarta e non alla quinta qualifica funzionale nella quale sono inquadrati i vigili urbani.

Tuttavia, non può sottacersi che l'assenza di una precisa descrizione dei profili professionali di ciascuna categoria del personale degli enti locali ha indotto le amministrazioni ad indugiare sulla applicazione della normativa richiamata e ciò è avvenuto in particolare nei comuni di minori dimensioni che soggiacciono più di altri alle difficoltà derivanti dalla vigente normativa in tema di provvista di mezzi finanziari da destinare a nuove assunzioni.

Ciò posto, si rileva che la questione in argomento ha trovato definitiva soluzione con l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente il nuovo ordinamento delle autonomie locali il cui art. 64 ha abrogato, come è noto, l'art. 273 del T.U.L.C.P. n. 383/1934 che attribuiva al prefetto l'emanazione del decreto di nomina a messo notificatore sia in capo ai vigili urbani che ad altro personale comunale.

Per effetto di tale abrogazione si ritiene che i decreti prefettizi di nomina, emessi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 142/1990, non possano più legittimare l'esercizio delle funzioni di messo notificatore per alcuno dei dipendenti delle amministrazioni comunali e conseguentemente tali funzioni debbono considerarsi definitivamente cessate, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Si è dell'avviso, altresì, che la materia debba costituire oggetto delle norme statutarie degli enti stessi e che nelle more della sua definizione in sede di statuto, qualora si rendesse necessario notificare degli atti, sia il sindaco ad individuare i dipendenti comunali di quarta qualifica funzionale ai quali affidare l'incarico di messo notificatore, secondo le indicazioni già fornite al riguardo con circolare telegrafica di questo Ministero - Direzione centrale delle autonomie, prot. 98/L *bis* - L - 142/90, in data 7 febbraio 1992.

Si pregano le SS.LL. di voler dare le conseguenti direttive ai comuni, trasmettendo agli stessi la presente circolare, e di fornire un cortese cenno di assicurazione.

p. *Il Ministro:* MALPICA

92A3310

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1992, registro n. 22 Interno, foglio n. 230, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità del sig. Armando Rocca, nato a Isola d'Asti il 12 maggio 1908 e deceduto a Savona il 30 gennaio 1988, disposta con testamento olografo pubblicato dal notaio Mario Zanobini il 14 gennaio 1988 al n. 136545 di repertorio.

L'eredità spettante all'Unione italiana dei ciechi consiste in una pluralità di beni immobili del valore complessivo di L. 141.000.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Savona, nonché di taluni beni mobili del valore complessivo di L. 1.300.000 e dell'intero ammontare del c/c n. 10/10938 presso l'istituto San Paolo di Torino - succursale di Savona - che, detratto l'importo di L. 30.000.000 legato ad altri enti e persone fisiche, presenta un saldo attivo di circa L. 77.000.000 più interessi maturati e maturandi.

92A3311

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 21 aprile 1992 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di consumo «La Popolare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 18 febbraio 1986, rep. 5221, reg. soc. 4215, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nitor - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 30 maggio 1986, rep. 5784, reg. soc. 4367, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Baia Blu a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 5 febbraio 1985, rep. 17430, reg. soc. 3849, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «La Baita a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 13 giugno 1983, rep. 11821, reg. soc. 3333, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di consumo «ACLI - Solidarietà - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 14 gennaio 1982, rep. 568, reg. soc. 2994, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa mista «Società artistica calabrese - S.A.C. cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 12 gennaio 1979, rep. 159705, reg. soc. 2378, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa pool visuristi servizi tecnici e del terziario - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 30 marzo 1988, rep. 35385, reg. soc. 5113, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa mista «Elettrocalabra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 24 marzo 1986, rep. 23143, reg. soc. 4290, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi amministrativi contabili e fiscali - S.A.Co.F. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 23 aprile 1985, rep. 3992, reg. soc. 3926, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Multicoop Belvederese - Società cooperativa a responsabilità limitata tra lavoratori», con sede in Belvedere Spinello (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 7 dicembre 1979, rep. 1305 446, reg. soc. 1171, tribunale di Crotone;

società cooperativa mista «Batiz (Bosciva agricola turistica industria legno, zootecnica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgia (Catanzaro), costituita per rogito Palange in data 30 gennaio 1987, rep. 116515, reg. soc. 4744, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. Cartex a responsabilità limitata», con sede in Borgia (Catanzaro), costituita per rogito Gemini in data 28 ottobre 1988, rep. 43039, reg. soc. 5271, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia S. Nicola a r.l.», con sede in Briatico (Catanzaro), costituita per rogito Cutellè in data 24 dicembre 1978, rep. 93112, reg. soc. 421, tribunale di Vibo Valentia;

società cooperativa mista «Società cooperativa di gestione G.V.C. a responsabilità limitata», con sede in Caccuri (Catanzaro), costituita per rogito Gisonna in data 8 ottobre 1987, rep. 74247, reg. soc. 2805, tribunale di Crotone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Cestai Conflenti S.r.l.», con sede in Conflenti (Catanzaro), costituita per rogito Bilangione in data 5 settembre 1984, rep. 8698, reg. soc. 1108, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa di produzione e lavoro «Folk Sud - Società cooperativa teatrale a responsabilità limitata», con sede in Cortale (Catanzaro), costituita per rogito Bilangione in data 23 luglio 1986, rep. 13866, reg. soc. 1511, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa mista «Società cooperativa a responsabilità limitata Bioricerca», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 20 novembre 1985, rep. 50892, reg. soc. 2255, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Amicizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Ciliberto in data 13 aprile 1976, rep. 6047, reg. soc. 856, tribunale di Crotone;

società cooperativa mista «Cooperativa agrituristica polisportiva Pegaso» a responsabilità limitata, con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 13 marzo 1987, rep. 55280, reg. soc. 2705, tribunale di Crotone;

società cooperativa mista «Coop Turist Calabria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 21 aprile 1986, rep. 9309/3523, reg. soc. 2362, tribunale di Crotone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro sportivo F.I.D.C. - Tiro a Volo - Crotone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 11 febbraio 1987, rep. 54978, reg. soc. 2651, tribunale di Crotone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata - Solaria», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 11 aprile 1979, rep. 30045, reg. soc. 1098, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Fiordiloto», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 22 marzo 1976, rep. 20680, reg. soc. 815, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Luna Seconda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 25 marzo 1975, rep. 44298/6550, reg. soc. 750, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «A.N.F.O.C. (Associazione nazionale forze ordine in congedo - Società a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 28 ottobre 1981, rep. 65784/12924, reg. soc. 1438, tribunale di Crotone;

società cooperativa mista «Costruzioni Capocolonna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 1° aprile 1985, rep. 7300/2970, reg. soc. 2100, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Polifemo - Società a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 22 novembre 1976, rep. 49024/7997, reg. soc. 907, tribunale di Crotone;

società cooperativa edilizia «Vigili urbani - Società a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 5 ottobre 1976, rep. 46691/7878, reg. soc. 881, tribunale di Crotone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Concordia a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 31 marzo 1980, rep. 18900, reg. soc. 3118, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio regionale per la formazione e la ricerca professionale calabrese - Società cooperativa a responsabilità limitata - Co.Fo.Ri.Ca.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 8 agosto 1984, rep. 45380, reg. soc. 4363, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Orione a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 4 novembre 1986, rep. 64888, reg. soc. 5558, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Consorzio di cooperative per l'edilizia economica (Co.Co.P.) a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 14 marzo 1980, rep. 60778, reg. soc. 3083, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Sole Nascente I - Società cooperativa edilzia a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 9 aprile 1983, rep. 7416, reg. soc. 3896, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa di lavoro Ionicanord - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 25 gennaio 1985, rep. 48581, reg. soc. 379, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Serena II - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 24 novembre 1972, rep. 62449, reg. soc. 1933, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di consumo «Turical a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Mancini in data 29 marzo 1985, rep. 50359, reg. soc. 4805, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista, produzione e lavoro «Società cooperativa di produzione di lavoro e di servizi - La Speranza a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 10 dicembre 1984, rep. 47542, reg. soc. 376, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Turismo a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Viggiani in data 14 dicembre 1984, rep. 835, reg. soc. 4563, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Delle Rose a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 27 aprile 1984, rep. 395, reg. soc. 4204, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società coopertiva di produzione e lavoro - Vivarium a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito D'Aqui in data 6 novembre 1984, rep. 32577, reg. soc. 359, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cosenza Terza a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Lanzillotti in data 6 febbraio 1985, rep. 4917, reg. soc. 4735, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Complesso strumentale lirico sinfonico - Città di Cosenza a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Lanzillotti in data 29 dicembre 1984, rep. 4539, reg. soc. 4629, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cultura e Lavoro a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 30 luglio 1984, rep. 190404, reg. soc. 363, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Padre Pio a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Di Chiara in data 4 luglio 1985, rep. 629, reg. soc. 4949, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Prospettive per una Calabria pulita a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 5 dicembre 1984, rep. 193861, reg. soc. 4622, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa di lavoro Scoiattolo a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 12 dicembre 1984, rep. 47566, reg. soc. 4540, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Arcobaleno 85 a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Amato in data 5 dicembre 1985, rep. 9684, reg. soc. 5107, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Quintino Sella» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 7 febbraio 1985, rep. 196674, reg. soc. 4683, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa di lavoro - Futura a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 10 dicembre 1984, rep. 47540, reg. soc. 4578, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «La Brunella a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 28 maggio 1984, rep. 441, reg. soc. 4222, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Consorzio di cooperative per l'edilizia economica G. Matteotti a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 19 ottobre 1984, rep. 715, reg. soc. 357, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Lavoro e Libertà a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 11 luglio 1984, rep. 44893, reg. soc. 4269, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Grappolo D'Oro a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 5 ottobre 1984, rep. 3532, reg. soc. 175/84, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Habitat 75 a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Puterì in data 24 aprile 1975, rep. 54430, reg. soc. 44/75, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sofia Veritas a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 29 dicembre 1979, rep. 4308, reg. soc. 22/80, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Legno, restauro, arredo designer a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 12 marzo 1986, rep. 8125, reg. soc. 91/86, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa mista «G.D.S. - Giovani di successo a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 12 dicembre 1986, rep. 8575, reg. soc. 29/87, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa mista «Allevo sud a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 25 maggio 1983, rep. 2692, reg. soc. 89/83, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro d'arte calabro del mosaico» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 26 aprile 1978, rep. 106, reg. soc. 52/78, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria 85» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 25 giugno 1985, rep. 51722, reg. soc. 277/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Comunità nuova a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 12 febbraio 1985, rep. 3790, reg. soc. 150/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Cosmos - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 29 ottobre 1958, rep. 11618, reg. soc. 26, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.S. - Cooperativa di intervento sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 6 dicembre 1984, rep. 3647, reg. soc. 24/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Scorpione a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 5 febbraio 1980, rep. 60011, reg. soc. 3058, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Quadrifoglio 81» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Amatò in data 4 maggio 1981, rep. 1306, reg. soc. 3391, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Cancro» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 19 marzo 1980, rep. 60851, reg. soc. 3082, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Vergine a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 21 marzo 1980, rep. 60870, reg. soc. 3081, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Toro a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 7 febbraio 1980, rep. 60052, reg. soc. 3066, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria nuova a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 10 aprile 1984, rep. 369, reg. soc. 4203, tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «Riccardo Lombardi a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Viggiani in data 2 novembre 1984, rep. 649/261, reg. soc. 357, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «D.A.P. 85 - Società coopertiva edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Lanzillotti in data 26 marzo 1985, rep. 5207, reg. soc. 4793, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Serafino a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 3 maggio 1973, rep. 102554, reg. soc. 3050, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cosenza Quinta a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Lanzillotti in data 18 febbraio 1985, rep. 4988, reg. soc. 4737, tribunale di Cosenza.

92A3300

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n. 913 del 14 maggio 1992 l'Università degli studi di Pisa è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Maria Teresa Catarzi, per onorare la memoria del defunto suo marito, dott. Mario Catarzi, la donazione al dipartimento di biomedicina sperimentale dell'Università di Pisa della somma di L. 30.000.000 affinché il laboratorio di ematologia forense sia intitolato al predetto dott. Mario Catarzi.

92A3314

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brescia n. 336 del 3 marzo 1992 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte dell'EULO la donazione di L. 14.000.000.

92A3315

Modificazione allo statuto dell'istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma

Con decreto ministeriale 8 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1992, registro n. 9 Università e ricerca, foglio n. 256, è stato modificato lo statuto dell'istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma.

92A3316

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Napoli-Capodichino

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione della mappa relativa alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Napoli-Capodichino mediante deposito per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 6 luglio 1992 negli uffici dei comuni di Volla, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli, Grumo Nevano, Casalnuovo di Napoli, Afragola, Arzano, San Felice a Cancello.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro dei trasporti produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e ai decreti ministeriali (previsti dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione) in data 30 ottobre 1964 e 13 giugno 1966, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286 del 19 novembre 1964 e n. 224 del 9 settembre 1966.

Il presente avviso sostituisce, limitatamente ai comuni di cui sopra, il precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 153 del 3 luglio 1989.

92A3312

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura liquidatoria Fidingrup S.p.a., in Torino, e sue attrazioni.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accolto le dimissioni rassegnate dal dott. prof. Giammaria Raggetti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 16 giugno 1946, professore ordinario di tecnica bancaria e professionale presso l'Università di Ancona, dall'incarico di membro dei comitati di sorveglianza delle procedure liquidatorie: Fidingrup S.p.a., IFA S.r.l., Velafin S.r.l., Generale partecipazioni S.r.l., Immobiliare Torino S.r.l., Istituto servizi fiduciari S.r.l., Saron international S.r.l. e Mobilia S.r.l., ed ha nominato in sua sostituzione il dott. Attilio Mambelli, primo dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto.

92A3313

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.r.l. Immobiliare Tergesteo, in Roma, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale in comune di Montegrotto Terme.

Con provvedimento n. 1461 del 13 marzo 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Immobiliare Tergesteo, con sede in Roma, via Cola di Rienzo, 190, partita I.V.A. 01887260238, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Esplanade Tergesteo», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, estetica, inalazioni, aerosol, sauna, massaggi speciali e subacquei e piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Sarti Francesco.

92A3317

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante: «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 dell'11 luglio 1992)

Al decreto-legge citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine della sopra menzionata *Gazzetta Ufficiale:*

alla pagina 3, prima colonna, all'art. 1, comma 1, dopo le parole: «di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139.» sono aggiunte le seguenti: «agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65,»;

alla pagina 4, prima colonna, all'art. 2, comma 9, dove è scritto: «... restano *determinate* nelle misure in vigore al 1° gennaio 1992.», si legga: «... restano *determinati* nelle misure in vigore al 1° gennaio 1992.»; ed all'art. 3, comma 3, in luogo di: «cap. *2502* ...» e «cap. *2503* ...», si legga, rispettivamente: «cap. *2501* ...» e «cap. *2502* ...»;

alla seconda colonna della stessa pagina, all'art. 3, comma 4, in fine, è soppresso il «punto» e sono aggiunte le seguenti parole: «... e gli altri capitoli della categoria IV - Acquisto di beni e servizi dello stato di previsione del Ministero della difesa.»;

alla pagina 5, prima colonna, all'art. 6, comma 4, dove è scritto: «..., che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al *comma 1* e ...», si legga: «..., che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al *comma 3* e ...»;

alla pagina 7, prima colonna, al comma 6 dell'art. 8, dove è scritto: «6. In considerazione dell'emanazione, con effetto *dell'*anno 1993, ...», si legga: «6. In considerazione dell'emanazione, con effetto *dall'*anno 1993, ...»;

alla seconda colonna della stessa pagina, all'art. 10, comma 2, dove è scritto: «2. L'aumento di cui al comma 1 si applica alle tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto, per la vidimazione *e a quelle annuali* relative ad atti e provvedimenti ...», si legga: «2. L'aumento di cui al comma 1 si applica alle tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto *e* per la vidimazione relative ad atti e provvedimenti ...».

92A3372

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, *prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 4 0 9 2 *

L. 1.200